

BGer 5A 86/2018 vom 8. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_86_2018

FR: TF 5A 86/2018 du 8 février 2018

IT: TF 5A 86/2018 del 8 febbraio 2018

Regeste

domanda d'esecuzione; irricevibilità | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Con decisione 21 aprile 2017, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accertato l'inesistenza della pretesa di fr. 200'000.-- vantata da A._____ contro l'oftalmologo dott. B._____, ha annullato i 16 precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l'incasso dell'inesistente credito e le ha fatto divieto di reiterare esecuzioni relative alla medesima pretesa con la comminatoria della pena prevista dall' art. 292 CP . Il 19 dicembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha dichiarato inammissibile la domanda d'esecuzione con la quale A._____ ha chiesto l'emissione di un precetto esecutivo nei confronti di B._____ per l'incasso di un preteso risarcimento danni di fr. 200'000.-- oltre interessi. Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato da A._____ contro tale provvedimento dell'UE. L'autorità di vigilanza ha ritenuto l'esecuzione manifestamente abusiva, dato che il credito per il quale A._____ chiede l'emissione di un (ulteriore) precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha già accertato l'inesistenza, ed anche illecita, poiché contravviene al divieto fissato nella decisione 21 aprile 2017.

E. 2

Con ricorso 29 gennaio 2018 A._____ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, scusandosi per aver potuto stampare solo la prima parte del suo allegato (pagg. 1-10). Con scritto 3 febbraio 2018 la ricorrente ha poi trasmesso il suo ricorso per intero (pagg. 1-18). Non sono state chieste determinazioni.

E. 3.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale, contenente le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), deve essere introdotto entro il termine di ricorso. Fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. anche DTF 134 II 244 consid. 2.4). Nel caso concreto il termine di ricorso dell' art. 100 cpv. 2 lett. a LTF per impugnare la sentenza dell'autorità di vigilanza è scaduto lunedì 29 gennaio 2018, come ammette la ricorrente stessa. Il complemento della motivazione ricorsuale inoltrato in data 3 febbraio 2018 (pagg. 11-18) risulta pertanto tardivo e non può essere tenuto in considerazione.

E. 3.2

In virtù dell' art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile nella misura in cui è diretto contro l'agire dell'UE e contro la decisione pretorile 21 aprile 2017.

E. 3.3

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto. Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2). Le critiche rivolte contro la sentenza dell'autorità di vigilanza non adempiono i requisiti di motivazione appena illustrati. L'argomentazione a fondamento di asserite violazioni di garanzie procedurali, e segnatamente del diritto di essere sentita, risulta confusa e di difficile comprensione, e non è pertanto conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF . Quanto al merito della vertenza, poi, basti constatare che la ricorrente non si confronta per nulla con il dettagliato ragionamento sviluppato nell'impugnato giudizio.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 8 febbraio 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.